

CREDITO A LUNGO TERMINE DESTINATO ALLE IMPRESE
ATTIVITA' SVOLTA DAL SOGGETTO AGENTE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SULLE RISORSE DEL
"FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE"
ISTITUITO CON LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311
AGEVOLAZIONI PER I PROGRAMMI DI INVESTIMENTO REALIZZATI AI SENSI DELLA
LEGGE 19 DICEMBRE 1992 N. 488

Aggiornamento 08 giugno 2007

Informazioni sulla Banca



Intesa Sanpaolo S.p.A. - Sede Legale e Amministrativa: P.zza San Carlo 156 - 10121 Torino - Codice A.B.I. 3069.2
Capitale Sociale € 6.646.436.318,60 - Riserve Banca Intesa € 9.162.314.239,56 - Riserve Sanpaolo IMI € 4.490.436.296
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 - Partita IVA 10610700152
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'Albo delle Banche al n° 5361 e Capogruppo del Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.
Codice ABI Rete Sanpaolo: 1025.6 - Sito Internet: www.intesaspaolo.com

RETE SANPAOLO

Prodotto/servizio offerto presso la Rete Sanpaolo.

Altri prodotti/servizi sono offerti dalla Rete Banca Intesa

Caratteristiche e Rischi tipici

Il servizio qui pubblicizzato è quello, disciplinato dalla Convenzione il cui schema è allegato alla deliberazione del CIPE n. 76/2005 del 15 luglio 2005 ("Modalità di funzionamento del "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese", legge n. 311/2004, articolo 1, commi 354-361"), che attiene alla gestione di operazioni di finanziamento ai sensi della legge citata, composte da un finanziamento agevolato (al quale si applica un tasso di interesse non inferiore allo 0,50% annuo) concesso da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (nel seguito CDP) e da un finanziamento bancario ordinario (e da un eventuale finanziamento bancario integrativo) concesso da banche (i Soggetti Finanziatori).

La somma del finanziamento agevolato, del finanziamento bancario e dell'eventuale finanziamento bancario integrativo, costituisce il "Finanziamento".

La normativa di riferimento (Legge 488/92) prevede la possibilità per l'impresa di realizzare il programma di investimenti con il ricorso, in tutto od in parte, al sistema della locazione finanziaria (leasing). In tal caso l'impresa dovrà stipulare con la banca/società di leasing (Soggetti Finanziatori) un contratto di locazione finanziaria a tasso di mercato; il finanziamento agevolato (contratto di provvista leasing, al quale si applica un tasso di interesse non inferiore allo 0,50% annuo) verrà stipulato dal Soggetto Agente con la società di leasing ed erogato in favore della stessa con l'obbligo di utilizzarlo per ridurre proporzionalmente le rate di rimborso del finanziamento ordinario a carico dell'impresa beneficiaria.

Il servizio che Intesa Sanpaolo è chiamato a svolgere in qualità di Soggetto Agente consiste nella stipula del Contratto (unico per l'intero Finanziamento) e/o del Contratto di provvista leasing (potranno essere stipulati tanti contratti di provvista quanti sono i contratti di leasing perfezionati), nelle erogazioni, nell'incasso delle rate, nel contenzioso e nel recupero insoluti.

Il servizio pertanto comprende anche il recupero coattivo dei crediti vantati, da CDP e dal Soggetto Finanziatore, in dipendenza rispettivamente della quota di finanziamento agevolato e della quota di finanziamento bancario (e dell'eventuale quota di finanziamento bancario integrativo), che devono essere assistiti dalle medesime garanzie.

Condizioni economiche

A) CONDIZIONI DI COMPETENZA DEL SOGGETTO AGENTE

- Una commissione, integralmente a carico del Soggetto Beneficiario, per le attività di stipula ed erogazione: non superiore a € 25.000,00, da corrisondersi:
 1. nel caso di Finanziamenti relativi ad investimenti effettuati mediante acquisti diretti in due quote di pari importo, la prima (quale corrispettivo delle attività di stipula del contratto) all'atto della prima erogazione del Finanziamento o in concomitanza con la revoca totale delle agevolazioni intervenuta prima di detta erogazione, la seconda (quale corrispettivo delle restanti attività) all'atto dell'erogazione a saldo del Finanziamento;
 2. nel caso del leasing, in unica soluzione, in misura proporzionale alla quota di Finanziamento agevolato erogata in favore della società di leasing, mediante trattenuta operata sui fondi messi a disposizione di quest'ultima;
- rimborso spese per invio avviso di scadenza rata e/o quietanza: € 3,50 (per invio, comprensivo delle spese postali);
- rimborso spese per invio delle comunicazioni previste dalla Legge: € 2,00 per invio (con eccezione dei casi d'invio esenti da spese ai sensi della legge n. 40/2007 art. 8bis);
- rimborso spese per rilascio duplicato di quietanza o di rimborso anticipato: € 15,00;
- rimborso spese per rilascio certificato di sussistenza del credito: € 51,00;

CREDITO A LUNGO TERMINE DESTINATO ALLE IMPRESE
ATTIVITA' SVOLTA DAL SOGGETTO AGENTE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SULLE RISORSE DEL
"FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE"
ISTITUITO CON LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311
AGEVOLAZIONI PER I PROGRAMMI DI INVESTIMENTO REALIZZATI AI SENSI DELLA
LEGGE 19 DICEMBRE 1992 N. 488

Aggiornamento 08 giugno 2007

- rimborso eventuali riduzioni, frazionamenti e ripartizioni d'ipoteca nella misura di € 180,00 per ciascuna formalità;
- per l'assenso alla cancellazione totale d'ipoteca da eseguirsi, per espressa richiesta del cliente, a mezzo di atto notarile: € 51,00;
- eventuali ulteriori spese per interventi di carattere straordinario, nel limite massimo del 2% dell'importo del Finanziamento;
- commissione per le attività di recupero: trattenuta in prededuzione sugli importi recuperati, in misura pari allo 0,80% degli importi recuperati, per l'attività svolta in relazione al finanziamento agevolato e in misura pari allo 0,80% degli importi recuperati, oltre agli eventuali oneri fiscali, per l'attività svolta in relazione al finanziamento bancario, nei casi di decadenza dal beneficio del termine e/o di risoluzione del contratto di finanziamento;
- spese notarili: come da tariffario professionista;
- spese di assicurazione immobili/beni mobili registrati contro i danni da incendio: importo come da premio previsto dalla compagnia assicuratrice (nel caso vengano vincolati a favore della Banca, tramite ipoteca a garanzia del rimborso del finanziamento, beni immobili/mobili registrati);
- Nel caso di operazioni in leasing, le commissioni e le spese di cui sopra saranno pagate dalla società di leasing ed addebitate da quest'ultima al Soggetto Beneficiario.

B) CONDIZIONI SPECIFICAMENTE PREVISTE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A PER IL FINANZIAMENTO AGEVOLATO

Finanziamento a tasso fisso

*** Piano di ammortamento "Francese".**

Le rate di rimborso (comprendenti di capitale ed interessi) dei finanziamenti a tasso fisso sono costanti nel tempo e vengono calcolate secondo una formula matematica nota come metodo "Francese".

Tale formula comporta che la quota di capitale rimborsato con ciascuna rata aumenti nel corso della durata del finanziamento e che la quota di interessi diminuisca, essendo fisso l'importo della rata.

Per il calcolo degli interessi con la predetta formula non sono rilevanti i giorni effettivi di durata di ciascuna rata.

Il corretto calcolo degli interessi è comunque facilmente verificabile in qualsiasi momento poiché è sufficiente applicare il tasso di interesse del finanziamento sul capitale residuo alla decorrenza della rata per il periodo convenzionale della rata stessa. Con questo metodo il piano di rimborso del capitale viene esattamente definito sin dal momento della stipula del contratto.

Tasso di interesse sul Finanziamento Agevolato: tasso fisso nominale dello 0,50% annuo pari al tasso dello 0,25% semestrale.

Estinzione anticipata del Finanziamento Agevolato

Qualora il Soggetto Beneficiario abbia chiesto ed ottenuto anche il contributo a fondo perduto, l'estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento agevolato, qualora sia effettuata prima dell'erogazione del saldo del predetto contributo comporta la revoca totale delle agevolazioni con la conseguente risoluzione del Contratto di Finanziamento. Il Soggetto Beneficiario dovrà corrispondere alla CDP, oltre al debito residuo ed alla rata in scadenza alla data prescelta per il rimborso:

- l'importo del differenziale interessi calcolato dalla data in cui il Soggetto Beneficiario ha ottenuto l'agevolazione sino alla data di revoca delle stesse;
- un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) ovvero al corrispondente parametro sostitutivo, vigente alla data di erogazione calcolato sull'importo del differenziale interessi di cui al punto precedente;
- un compenso pari alla somma di:
 - un importo pari allo 0,50% dell'importo in linea capitale del finanziamento agevolato concesso e non erogato alla data prescelta per il rimborso;
 - un importo pari al prodotto tra lo 0,30% dell'importo in linea capitale del finanziamento agevolato erogato fino alla data prescelta per il rimborso, al netto della eventuale quota di capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale.

Nessun compenso è dovuto nei casi previsti dall'art. 7 della legge n. 40/2007 ("Bersani bis").

Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del finanziamento agevolato effettuata successivamente all'erogazione a saldo dell'eventuale contributo a fondo perduto e prima che siano trascorsi 6 anni dalla data di sottoscrizione, il soggetto beneficiario dovrà corrispondere a CDP, oltre alla rata in scadenza alla data prescelta per il rimborso e all'importo in linea capitale del finanziamento agevolato oggetto di estinzione:

- un compenso pari al 4,50% dell'importo in linea capitale rimborsato anticipatamente;

CREDITO A LUNGO TERMINE DESTINATO ALLE IMPRESE
ATTIVITA' SVOLTA DAL SOGGETTO AGENTE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SULLE RISORSE DEL
"FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE"
ISTITUITO CON LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311
AGEVOLAZIONI PER I PROGRAMMI DI INVESTIMENTO REALIZZATI AI SENSI DELLA
LEGGE 19 DICEMBRE 1992 N. 488

Aggiornamento 08 giugno 2007

- un importo pari allo 0,50% dell'importo in linea capitale del finanziamento agevolato concesso e non erogato alla data prescelta per il rimborso, nel solo caso di estinzione anticipata totale;
- un compenso per un importo pari (i) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% dell'importo in linea capitale del finanziamento agevolato erogato fino alla data prescelta per il rimborso, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale e (ii) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% dell'importo in linea capitale rimborsato anticipatamente a tale data prescelta per il rimborso e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale.

Nessun compenso è dovuto nei casi previsti dall'art. 7 della legge n. 40/2007 ("Bersani bis").

Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del finanziamento agevolato effettuata successivamente all'erogazione a saldo dell'eventuale contributo a fondo perduto e dopo che siano trascorsi 6 anni dalla data di sottoscrizione, il soggetto beneficiario dovrà corrispondere a CDP, oltre alla rata in scadenza alla data prescelta per il rimborso e all'importo in linea capitale del finanziamento agevolato oggetto di estinzione, un compenso per un importo pari:

- in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% dell'importo in linea capitale del finanziamento agevolato erogato fino alla data prescelta per il rimborso, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale;
- in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% dell'importo in linea capitale rimborsato anticipatamente a tale data prescelta per il rimborso e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale.

Nessun compenso è dovuto nei casi previsti dall'art. 7 della legge n. 40/2007 ("Bersani bis").

Interessi di mora del Finanziamento Agevolato

Gli interessi di mora a favore di CDP sono calcolati al tasso nominale annuo pari al tasso pro tempore vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01 ovvero su "Il Sole 24 Ore", maggiorato del 50%. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile la rilevazione di tale tasso di interesse, gli interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo pari all'Euribor a 6 mesi pubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina EURIBOR01, maggiorato del 50%.

C) CONDIZIONI DEL SOGGETTO FINANZIATORE

Come da Foglio Informativo della Banca che svolge il ruolo di Soggetto Finanziatore.

Nel caso in cui il ruolo di Soggetto Finanziatore sia svolto da Intesa Sanpaolo Spa - Rete Sanpaolo si rimanda allo specifico Foglio Informativo.

D) TASSI DI INTERESSE E INDICATORE SINTETICO DI COSTO (ISC)

Viene riportato l'I.S.C. (equivalente al tasso effettivo globale medio previsto dall'art. 13 della Legge 262/05) (*) nell'ipotesi che sia il Soggetto Agente che il Soggetto Finanziatore siano Intesa Sanpaolo Spa con l'avvertenza che, ovviamente, i valori riportati hanno mero carattere indicativo, essendo l'erogazione del finanziamento ipotizzata in unica soluzione al momento della stipula del contratto ed essendo il tasso del finanziamento bancario soggetto alla variazione del parametro di indicizzazione (Euribor 6 mesi). L' I.S.C. è calcolato computando i valori massimi sia delle spese/spread sul parametro di indicizzazione che rientrano nell'indicatore, pubblicizzate sugli specifici Fogli Informativi).

(*) I.S.C.: (equivalente al tasso effettivo globale medio previsto dall'art. 13 della Legge 262/05) Indicatore Sintetico del Costo del credito, calcolato sulla base dell'anno civile ed espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. Si tratta di un metodo che consente di calcolare il costo finanziario effettivo di un'operazione creditizia tenendo conto, in particolare, anche delle spese che gravano sulla stessa.

Nel calcolo dell'I.S.C. (equivalente al tasso effettivo globale medio previsto dall'art. 13 della Legge 262/05) sono ricompresi:

Cassa Depositi e Prestiti Spa:

- il rimborso del capitale;
- il pagamento degli interessi

Soggetto Finanziatore Intesa Sanpaolo Spa - Rete Sanpaolo:

- il rimborso del capitale;

CREDITO A LUNGO TERMINE DESTINATO ALLE IMPRESE

ATTIVITA' SVOLTA DAL SOGGETTO AGENTE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SULLE RISORSE DEL
"FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE"
ISTITUITO CON LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311
AGEVOLAZIONI PER I PROGRAMMI DI INVESTIMENTO REALIZZATI AI SENSI DELLA
LEGGE 19 DICEMBRE 1992 N. 488

Aggiornamento 08 giugno 2007

- il pagamento degli **interessi** (essendo il tasso variabile il valore del tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata del finanziamento);
- le spese di **istruttoria e perizia**, cioè le spese per l'analisi di concedibilità del finanziamento e per la valutazione dei beni offerti in garanzia;

Soggetto Agente:

- le commissioni per la stipula, erogazione e gestione del Finanziamento;
- rimborso spese per **invio avviso** di scadenza rata e/o quietanza;
- rimborso spese per **invio delle comunicazioni** previste dalla Legge

Esempio di I.S.C. (equivalente al tasso effettivo globale medio previsto dall'art. 13 della Legge 262/05):

Finanziamento agli investimenti

Si considera un Finanziamento di complessivi € 1.000.000,00 così strutturato:

Finanziamento agevolato: € 500.000,00;

Finanziamento bancario: € 500.000,00

della durata di 15 anni con 4 anni di preammortamento.

Erogazione in data 20/05/2007.

Finanziamento Agevolato: il tasso è quello stabilito con apposito Decreto del Ministero (attualmente 0,50% nominale annuo);

Finanziamento Bancario: parametro Euribor 6 mesi (4,132% rilevato il 27/04/2007 + spread 3,00%).

I.S.C.: **4,386%**

4) TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)

Tasso effettivo globale medio, rilevato trimestralmente ai sensi della legge sull'usura dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze: categoria di operazione "Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti a imprese effettuati dalle banche / mutui con garanzia ipotecaria "; per i valori e per il periodo di applicazione si rimanda ai valori espressi per la corrispondente categoria nel Foglio Informativo n. 118

Condizioni contrattuali

Il Finanziamento verrà concesso utilizzando un testo contrattuale predisposto nel rispetto delle linee guida emanate da CDP in relazione a ciascuna normativa agevolativa di riferimento.

Il contratto verrà stipulato per atto pubblico e sarà sottoscritto dal Soggetto Agente in nome e per conto del Soggetto Finanziatore e di CDP.

Di seguito si riportano le principali clausole.

- Assenza di solidarietà

Non esiste alcuna solidarietà tra Soggetto Agente, CDP e Soggetto Finanziatore ai fini né dell'attività svolta da ciascuno di loro né fiscale in riferimento al Finanziamento.

- Scopo

Il Finanziamento è esclusivamente utilizzabile per la realizzazione del progetto approvato dal Ministero con il decreto di Concessione Provvisoria.

- Obblighi del Soggetto Beneficiario e dell'eventuale Garante

Il Soggetto Beneficiario, e l'eventuale Garante, si obbliga : (i) a comprovare (a) il regolare intervento in atto, (b) la regolarità delle garanzie concesse e costituite in atto, (c) l'assicurazione dei beni offerti in garanzia, (d) la regolare costituzione delle garanzie concesse in atto e formalizzate successivamente, (e) la regolare costituzione delle garanzie promesse in atto; (ii) a produrre (a) la documentazione richiesta dal decreto di Concessione e quella occorrente al Soggetto Finanziatore per accertare l'avanzamento dei SAL per la parte non esaminata dal Soggetto Convenzionato, (b) ogni documentazione richiesta a fronte di agevolazioni pubbliche, (c) tenere a disposizione delle altre Parti, sino al rimborso integrale del Finanziamento, la documentazione relativa al Programma di Investimento e/o degli Investimenti di cui alla Domanda del Soggetto Beneficiario, (d) comunicare tempestivamente ogni modifica del proprio assetto aziendale/societario nonché ogni modifica del proprio oggetto sociale o, in caso di impresa individuale, dell'attività dichiarata come principale alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato, (e) ottemperare alle ulteriori richieste in merito alla documentazione, alle comunicazioni e ad ogni altro aspetto rilevante formulate

CREDITO A LUNGO TERMINE DESTINATO ALLE IMPRESE
ATTIVITA' SVOLTA DAL SOGGETTO AGENTE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SULLE RISORSE DEL
"FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE"
ISTITUITO CON LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311
AGEVOLAZIONI PER I PROGRAMMI DI INVESTIMENTO REALIZZATI AI SENSI DELLA
LEGGE 19 DICEMBRE 1992 N. 488

Aggiornamento 08 giugno 2007

dalle altre Parti; (iii) (a) non contrarre altri finanziamenti bancari per la realizzazione del Programma di Investimento e/o degli Investimenti di cui alla Domanda del Soggetto Beneficiario senza postergarli (unitamente alle eventuali relative garanzie) alle ragioni di credito derivanti alle Parti che hanno concesso il Finanziamento, (b) comunicare l'insorgere di eventi pregiudizievoli al patrimonio o ai beni offerti in garanzia e/o compresi nei costi agevolabili, (c) non abbandonare, sospendere, realizzare o ultimare il Programma di Investimento in modo difforme da quanto approvato ai sensi della Normativa ed adempiere a tutto quanto è richiesto dalla stessa Normativa per il mantenimento dell'agevolazione, (d) accettare e favore qualsiasi accertamento, indagine o controllo effettuate dalle altre Parti in relazione al Programma di Investimento, (e) non sottoporre detti beni a gravami di sorta (salvo consenso del Soggetto Finanziatore), (f) non ridurre sostanzialmente il patrimonio stesso (cui sono equiparati gli eventi di cui all'art. 2447 bis e seguenti e 2447 decies cod. civ.), (g) comunicare variazioni negative della situazione patrimoniale rassegnata unitamente alla richiesta del Finanziamento, (h) pagare tutte le Tasse dovute ed osservare tutti gli obblighi relativi all'erogazione del Finanziamento, (i) trasmettere i bilanci annuali e le relazioni accompagnatorie, (l) non porre in essere comportamenti che portino determinati soggetti di riferimento della CDP a violare il codice etico della stessa CDP.

Modalità e condizioni di erogazione

Il Finanziamento è erogato a SAL, ciascuno riferito ad un periodo temporale non inferiore a sei mesi, il 10 ed il 25 di ciascun mese, in non più di [sei / tre] soluzioni, secondo le misure percentuali risultanti in Contratto alla Data di Sottoscrizione. L'erogazione è possibile se : (a) sia richiesta entri il termine del Periodo di Utilizzo nelle modalità previste dal Contratto, (b) siano adempite tutte le obbligazioni da Contratto, (c) il Soggetto Convenzionato abbia verificato positivamente il SAL e la documentazione richiesta dalla vigente normativa e ne abbia data comunicazione nei tempi previsti e il Soggetto Finanziatore abbia approvato il SAL in relazione alle spese non verificate dal Soggetto Convenzionato , (d) non si sia verificato un Evento Rilevante o una causa di decadenza dal beneficio del termine, (e) la CDP ed il Soggetto Finanziatore abbiano messo a disposizione del Soggetto Agente la provvista di competenza. Le erogazioni avverranno con valuta pari a quella delle messa a disposizione di fondi (il 10 ed il 25 di ogni mese, se Giorni Lavorativi). A fronte di ogni erogazione dovrà essere formalizzato un atto di utilizzo parziale e quietanza/riconoscimento di debito e, per l'ultima, un atto di utilizzo a saldo e quietanza finale.

Interessi

Gli interessi sul Finanziamento Agevolato saranno calcolati secondo il criterio di giorni 30/360; quelli sul Finanziamento Bancario e sull'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo, secondo il criterio previsto dal Soggetto Finanziatore. Gli interessi dovranno essere corrisposti alla data di pagamento.

Preammortamento e rimborso del Finanziamento

Il preammortamento ed il rimborso del Finanziamento avverranno nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni e dai Provvedimenti di Concessione delle agevolazioni.

Pagamenti da terzi

Il Soggetto Agente avrà diritto di rifiutare pagamenti in linea capitale o di interessi o di accessori, fatti da terzi in nome proprio quando, da tali pagamenti, potessero derivare surrogazioni a favore del soggetto terzo che intenda farli, tranne che questi dichiarati espressamente di subordinare, nel rimborso e nelle garanzie acquisite dalla CDP e dal Soggetto Finanziatore, le proprie ragioni a quelle della CDP e del Soggetto Finanziatore, dovendo questi ultimi essere sempre i primi graduati e senza concorrenti. Il tutto, salvo quanto previsto dall'art. 8 della L. 2/4/2007 n. 40, per quanto applicabile.

Estinzione anticipata volontaria parziale o totale

Consentita alle condizioni e con la corresponsione dei compensi previsti dal Contratto. L'estinzione anticipata totale del Finanziamento Bancario e/o del Finanziamento Bancario Integrativo è possibile solamente alla contestuale estinzione totale del Finanziamento Agevolato. L'estinzione anticipata del Finanziamento comporta la revoca dell'agevolazione in termini di Differenziale Interesse in misura direttamente proporzionale all'estinzione stessa. In presenza di contributo a fondo perduto, l'estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento prima dell'erogazione a saldo di detto contributo comporta la revoca totale delle agevolazioni e la risoluzione del Contratto.

Interessi di mora

Gli interessi di mora, stabiliti dalla CDP e dal Soggetto Finanziatore, non sono suscettibili di capitalizzazioni periodiche.

CREDITO A LUNGO TERMINE DESTINATO ALLE IMPRESE
ATTIVITA' SVOLTA DAL SOGGETTO AGENTE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SULLE RISORSE DEL
"FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE"
ISTITUITO CON LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311
AGEVOLAZIONI PER I PROGRAMMI DI INVESTIMENTO REALIZZATI AI SENSI DELLA
LEGGE 19 DICEMBRE 1992 N. 488

Aggiornamento 08 giugno 2007

- **Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto**

E' causa di decadenza dal beneficio del termine qualsiasi delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., cui è convenzionalmente parificato l'accertamento di una responsabilità amministrativa del Soggetto Beneficiario ai sensi del D.Lgs. 231/2001 che comporti l'applicazione di una sanzione, pecuniaria o interdittiva, che possa (a) influire negativamente in misura rilevante e sostanziale sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria e operativa del Soggetto Beneficiario, ovvero (b) compromettere in misura rilevante e sostanziale la capacità, anche prospettica, del Soggetto Beneficiario di adempiere le proprie obbligazioni derivanti dal, o compromettere i diritti della CDP e/o del Soggetto Finanziatore ai sensi del, presente Contratto. La dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine in relazione al Finanziamento Agevolato comporta automaticamente la decadenza dal beneficio del termine in relazione al Finanziamento Bancario [e del Finanziamento Bancario Integrativo] e viceversa.

Il verificarsi di un Evento Rilevante (mancato pagamento di qualsiasi somma dovuta, inadempimento ad obbligazioni contrattuali, non veridicità o completezza delle dichiarazioni e garanzie rilasciate contrattualmente, revoca totale dell'agevolazione, esito negativo di una nuova Valutazione, insolvenza, [non mantenimento della polizza assicurativa dei beni offerti in garanzia, trascrizione di un preliminare di vendita riferito ai beni offerti in garanzia,] modifica alla normativa prevista dalla Legge Agevolativa, insorgenza di contestazioni ed azioni, modificazioni patrimoniali, operazioni societarie che incidano negativamente sul patrimonio o sulla capacità di rimborso del Finanziamento, mancata sottoscrizione dell'atto di utilizzo a saldo e quietanza, mancato pagamento di Tasse, cross default) potrà da luogo alla risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c. La revoca totale dell'agevolazione comporterà invece necessariamente la risoluzione. La risoluzione si verifica di diritto al momento della sua comunicazione.

In ogni altro caso si applica la risoluzione del Contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c.

Nei casi di risoluzione e di decadenza dal beneficio del termine sono altresì dovuti gli indennizzi contrattualmente previsti.

- **Modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario, modifiche della garanzia, modifiche del programma oggetto del finanziamento**

Il verificarsi questi eventi, contrattualmente identificati, comporta l'obbligo di segnalazione, la sospensione delle erogazioni, la possibilità di una nuova valutazione (se negativa, con risoluzione del contratto) e dell'emissione di un nuovo decreto di concessione.

- **Dichiarazioni e garanzie del Soggetto Beneficiario [e del Garante]**

Il Soggetto Beneficiario [, ed il Garante,] dichiara e garantisce al Soggetto Agente le fattispecie contrattualmente individuate (capacità, conformità dell'oggetto sociale e poteri, stipulazione ed esecuzione di Contratto, adempimento degli obblighi di legge e conoscenza della normativa applicabile, contenzioso, insolvenza, pari passu, eventi rilevanti, accuratezza e completezza delle informazioni, tasse, codice etico CDP [, D. Lgs. 231]). Le dichiarazioni e garanzie si intendono rilasciate e rinnovate, oltre che alla data di sottoscrizione, a ciascuna data di presentazione della richiesta di erogazione, a ciascuna data di erogazione, a ciascuna data di pagamento e per tutta la durata del Contratto.

- **Commissioni, Spese ed Oneri**

Le spese riportate alla sezione condizioni economiche potranno variare in senso sfavorevole al Soggetto Beneficiario; tali variazioni saranno applicate nel rispetto della normativa vigente in materia.

- **Ruolo del Soggetto Agente**

Il Soggetto Agente interviene in Contratto esclusivamente come mandatario con rappresentanza della CDP (per il Finanziamento Agevolato) e del Soggetto Finanziatore (per il Finanziamento Bancario e per l'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo).

- **Modifiche e rinunce**

Qualsiasi modifica richiesta al Contratto dal Soggetto Beneficiario dovrà essere approvata dalla CDP e dal Soggetto Finanziatore ed essere formalizzata per iscritto.

- **Legge applicabile e Foro competente**

Il Contratto è regolato dalla Legge italiana e soggetto alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

CREDITO A LUNGO TERMINE DESTINATO ALLE IMPRESE

ATTIVITA' SVOLTA DAL SOGGETTO AGENTE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SULLE RISORSE DEL
 "FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE"
 ISTITUITO CON LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311
 AGEVOLAZIONI PER I PROGRAMMI DI INVESTIMENTO REALIZZATI AI SENSI DELLA
 LEGGE 19 DICEMBRE 1992 N. 488

Aggiornamento 08 giugno 2007

Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie.

La Banca aderisce all'accordo per la costituzione dell'Ufficio Reclami della clientela e dell'Ombudsman – Giurì bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice. Per le informazioni in merito a tale procedura si rinvia alla SEZIONE III del documento denominato "Avviso contenente le principali norme di trasparenza", nonché al testo completo del Regolamento dell'Ufficio Reclami e dell'Ombudsman – Giurì bancario; ambedue i documenti sono a disposizione della clientela presso tutte le filiali della Banca".

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

CIPE	Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CDP	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
CONTRATTO	contratto di finanziamento redatto dal Soggetto Agente in conformità alle linee-guida predisposte da CDP e allegato alla Convenzione
CONVENZIONE	convenzione, stipulata tra il Soggetto Agente, CDP e il Ministero competente a concedere le agevolazioni, conforme allo schema allegato alla deliberazione del CIPE n. 76/2005 del 15 luglio 2005
DECRETO DI CONCESSIONE PROVVISORIA	Decreto emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico con il quale si comunica al Soggetto Beneficiario l'ottenimento delle agevolazioni richieste consistenti nel Finanziamento Agevolato (ordinario e/o leasing) e nell'eventuale contributo in conto capitale
FINANZIAMENTO	finanziamento complessivo, derivante dalla somma del finanziamento agevolato, del finanziamento bancario e dell'eventuale finanziamento bancario integrativo
FINANZIAMENTO LEASING	è il finanziamento concesso dalla società di Leasing per la realizzazione dell'investimento, o parte di esso, mediante uno o più contratti di locazione finanziaria, ed è equiparato al Finanziamento Bancario per le finalità previste dalla Legge
FONDO ROTATIVO	Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca istituito con legge n. 311/2004, articolo 1, commi 354-361
SOGGETTO AGENTE	soggetto al quale è affidata la gestione del Finanziamento in nome e per conto della CDP e del Soggetto Finanziatore
SOGGETTO FINANZIATORE	è la Banca che concede il Finanziamento Bancario e l'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo; nel caso di operazioni effettuate con il sistema della locazione finanziaria è la società di leasing
DIFFERENZIALE INTERESSI	indica l'agevolazione di cui il Soggetto Beneficiario gode in termini di differenza tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione, fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e vigente alla data di sottoscrizione, e quelli da corrispondere al tasso agevolato sulla quota di finanziamento agevolato
TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO	Media aritmetica dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corretta per la variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'eurosistema ai sensi dell'art. 2, comma 1 e 2 della Legge 108/1996.